



FAQ

OPERARE CON LA FRANCIA E GLI ALTRI PAESI UE

Prove di cessione intracomunitaria

DOMANDA

La nostra impresa vende i propri beni a clienti operatori economici di altro Paese Ue.

Dal 1° gennaio 2020, quali sono i mezzi di prova di cui dovremo disporre per dimostrare che i beni sono veramente giunti nel Paese di destinazione?

RISPOSTA

Al fine di realizzare una **CESSIONE INTRACOMUNITARIA DI BENI** non imponibile all'Iva ai sensi dell'articolo 41/1/a del DI n. 331/1993, come affermato nelle precedenti slides, occorre **comprovare che i beni ceduti sono veramente giunti nel Paese di destinazione.**

Il **Regolamento 2018/1912** ha inserito nel Regolamento n. 282/2011 l'**articolo 45 bis**, il quale, **con effetto dal 1° gennaio 2020**, detta le regole da osservare in tema di **PROVE DI CESSIONE INTRACOMUNITARIA**.

Com'è noto, mentre le **Direttive**, in linea di principio, devono essere recepite negli ordinamenti dei singoli Paesi Ue, i **REGOLAMENTI** sono di diretta applicazione.

Sul piano pratico, i mezzi di prova dipendono dal fatto che il trasporto internazionale dei beni sia a carico del venditore o dell'acquirente.

CESSIONE INTRACOMUNITARIA DI BENI CON TRASPORTO A CURA O A SPESE DEL VENDITORE (clausole Incoterms del Gruppo C e D)

MEZZI DI PROVA: Il venditore deve entrare in possesso di **almeno due** dei seguenti elementi di prova non contraddittori di cui all'articolo 45 bis paragrafo 3, lettera a), **rilasciati da due diverse parti indipendenti l'una dall'altra, dal venditore e dall'acquirente**

Si tratta dei **documenti relativi al trasporto o alla spedizione dei beni, ad esempio:**

- un documento o una lettera CMR riportante la firma,
- una polizza di carico,
- una fattura di trasporto aereo,
- oppure una fattura emessa dallo spedizioniere;

Oppure il venditore deve essere in possesso di **uno qualsiasi** dei singoli elementi di cui sopra (3/a), in combinazione con uno qualsiasi dei singoli elementi di prova non contraddittori di cui al paragrafo 3, lettera b), che confermano la spedizione o il trasporto rilasciati da due diverse parti indipendenti l'una dall'altra, dal venditore e dall'acquirente.

Si tratta dei seguenti documenti (3/b):

- i) una polizza assicurativa relativa alla spedizione o al trasporto dei beni o i documenti bancari attestanti il pagamento per la spedizione o il trasporto dei beni;
- ii) documenti ufficiali rilasciati da una pubblica autorità, ad esempio da un notaio, che confermano l'arrivo dei beni nello Stato membro di destinazione;
- iii) una ricevuta rilasciata da un depositario nello Stato membro di destinazione che confermi il deposito dei beni in tale Stato membro.».



CESSIONE INTRACOMUNITARIA DI BENI CON TRASPORTO A CURA O A SPESE DELL'ACQUIRENTE (clausole Incoterms del Gruppo E e F):

MEZZI DI PROVA Il venditore deve essere in possesso di:

- i) una dichiarazione scritta dall'acquirente che certifica che i beni sono stati trasportati o spediti dall'acquirente, o da un terzo per conto dello stesso acquirente, e che identifica lo Stato membro di destinazione dei beni; tale dichiarazione scritta indica la data di rilascio; il nome e l'indirizzo dell'acquirente; la quantità e la natura dei beni; la data e il luogo di arrivo dei beni; nel caso di cessione di mezzi di trasporto, il numero di identificazione del mezzo di trasporto; nonché l'identificazione della persona che accetta i beni per conto dell'acquirente; e
- ii) almeno due degli elementi di prova non contraddittori di cui al paragrafo 3, lettera a), rilasciati da due diverse parti e che siano indipendenti l'una dall'altra, dal venditore e dall'acquirente, o uno qualsiasi dei singoli elementi di cui al paragrafo 3, lettera a), in combinazione con uno qualsiasi dei singoli elementi di prova non contraddittori di cui al paragrafo 3, lettera b), che confermano la spedizione o il trasporto, rilasciati da due parti indipendenti l'una dall'altra, dal venditore e dall'acquirente.

L'acquirente deve fornire al venditore la dichiarazione scritta di cui alla lettera b), punto i), entro il decimo giorno del mese successivo alla cessione.

2. Un'autorità fiscale può refutare la presunzione di cui al paragrafo 1.

Prestazioni di manutenzione immobiliare presso un cliente operatore economico francese

DOMANDA

La nostra impresa svolge lavori nel settore edile in Italia e all'estero (in particolare, Svizzera e Francia). Nel caso di prestazioni immobiliari svolte in Francia, dal personale della nostra impresa, nello stabilimento di un operatore economico francese dotato di numero identificativo Iva francese, abbiamo l'obbligo di aprire una posizione Iva in Francia?

RISPOSTA

NO, in tale evenienza NON vi è obbligo di identificazione ai fini dell'Iva francese. In Francia, in tale situazione, il cliente svolge la procedura di reverse charge.

Riguardo alla fattura da emettere confronti del cliente francese, la stessa, quale norma di non applicazione dell'Iva, deve specificare che si tratta di un'operazione non soggetta ai sensi dell'articolo 7-quater, lettera a), del Dpr n. 633/1972 – inversione contabile.

Tale fattura è soggetta al pagamento dell'imposta di bollo di 2 euro.

Tale fattura deve essere inserita nell'esterometro oppure può essere trasmessa allo SDI con il codice destinatario XXXXXXX. In tale ultimo caso l'imposta di bollo può essere versata unitamente a quello dovuto sulle fatture elettroniche eventualmente soggette a tale imposta.

Prestazioni di manutenzione immobiliare presso un cliente consumatore finale francese

DOMANDA

La nostra impresa svolge lavori nel settore edile in Italia e all'estero (in particolare, Svizzera e Francia). Nel caso di prestazioni immobiliari svolte in Francia, dal personale della nostra impresa, nell'abitazione di un consumatore finale francese, abbiamo l'obbligo di aprire una posizione Iva in Francia?

RISPOSTA



Unione europea



SI, in tale evenienza, la Vostra impresa ha l'obbligo di identificarsi ai fini dell'Iva francese, direttamente o a mezzo di "mandataire" francese.

Riguardo alla fattura da emettere confronti del cliente francese, la stessa:

- ai fini dell'Iva italiana, quale norma di non applicazione dell'Iva, deve specificare che si tratta di un'operazione non soggetta ai sensi dell'articolo 7-quater, lettera a), del Dpr n. 633/1972;
- ai fini dell'Iva francese deve recare indicata l'Iva francese, secondo l'aliquota prevista in base alla tipologia di lavoro da svolgere.

Tale fattura è soggetta al pagamento dell'imposta di bollo di 2 euro.

Tale fattura deve essere inserita nell'esterometro oppure può essere trasmessa allo SDI con il codice destinatario XXXXXXX. In tale ultimo caso l'imposta di bollo può essere versata unitamente a quello dovuto sulle fatture elettroniche eventualmente soggette a tale imposta.

Prestazioni di manutenzione immobiliare svolte con l'utilizzo di altre imprese italiane che operano in sub-appalto.

DOMANDA

La nostra impresa svolge lavori nel settore edile in Italia e all'estero (in particolare, Svizzera e Francia).

Nel caso di prestazioni immobiliari svolte in Francia, da imprese italiane operanti in sub-appalto, abbiamo l'obbligo di aprire una posizione Iva in Francia, anche se il committente finale è un operatore economico identificato ai fini dell'Iva francese?

RISPOSTA

Nel caso considerato, sono possibili due diverse soluzioni:

- o la Vostra impresa apre una posizione Iva in Francia, liberando, in tal modo, le imprese operanti in sub-appalto dall'obbligo di aprire esse stesse una posizione Iva in Francia;
- oppure, nell'ipotesi in cui la Vostra impresa decida di non identificarsi ai fini dell'Iva francese, si devono identificare ai fini dell'Iva le imprese operanti in sub-appalto.

In tali casi, in genere, la soluzione più efficiente è la prima sopra indicata.

Così facendo, la Vostra società comunica alle imprese operanti in sub-appalto il Vostro numero identificativo Iva francese.

Il processo di fatturazione, in tale situazione, si svolge come segue:

- le imprese operanti in sub-appalto emettono fattura, per operazione non soggetta, articolo 7-quater, lettera a), del Dpr n. 633/1972 – inversione contabile, nei confronti della Vostra impresa – posizione Iva francese; imposta di bollo da 2 euro;
- la Vostra impresa – posizione Iva francese, svolge la procedura di reverse charge;
- la Vostra impresa - posizione Iva italiana emette fattura per operazione non soggetta, articolo 7-quater, lettera a), del Dpr n. 633/1972 – inversione contabile, nei confronti del committente francese. Imposta di bollo da 2 euro.

Autore: Dr. Stefano Garelli – Consulente e docente Ceipiemonte Scpa

Data: 31 ottobre 2019